



COMUNE di ALPIGNANO

Provincia di Torino

C.A.P. 10091 - Viale Vittoria, 14 Tel. 011 966.77.11

www.comune.alpignano.to.it

REGOLAMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI REGOLAMENTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/2001
Modificato con deliberazione n. 45 del 12.5.09

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti comunali del Comune di Alpignano per le quali non provvedano norme statali o regionali, nonché per le ordinanze emesse in attuazione alle disposizioni regolamentari medesime.

Trova altresì applicazione per tutte le violazioni alle leggi e ai regolamenti statali, alle leggi e ai regolamenti della Regione Piemonte nonché ai regolamenti della Provincia di Torino che individuano il Sindaco e/o il Comune come autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 2 - Ufficio competente a ricevere il rapporto.

Il Segretario Generale del Comune di Alpignano, individuato ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ed in applicazione dei principi espressi dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è competente a ricevere il rapporto, di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di tutte le violazioni indicati all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3 - Limite minimo e massimo.(eliminato)

Per la violazione alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Alpignano e nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da f. 100.000 (pari a 51,65 euro) a f.1.000.000 (pari a 516,46 euro).

sostituito con

Articolo 3 - Limite minimo e massimo.

Per la violazione alle norme contenute nei regolamenti comunali del Comune di Alpignano e nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi, viene prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a 500,00. (delibera C.C. n. 45 del 12.5.03)

Articolo 4 - Pagamento in misura ridotta.

In applicazione al principio di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo la quota più favorevole rispetto al terzo del massimo previsto, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, della notificazione del verbale.

Articolo 5 - Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi di connessione obiettiva con un reato ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve presentare rapporto, con la prova delle seguite contestazioni o notificazioni, al Segretario Generale del Comune di Alpignano.

Articolo 6 - Scritti difensivi - Ordinanza ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Segretario Generale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Segretario Generale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata tra il limite minimo e massimo, che ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Il pagamento è effettuato presso il Comando di Polizia Municipale di Alpignano entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 7 - Opposizione all'ordinanza - ingiunzione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Torino, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.

Art. 8 - Esecuzione forzata.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 - Norma finale.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rimando alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
